



COMUNE DI TICINETO

Provincia di Alessandria

**REGOLAMENTO SULL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
(IMU)**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n 14 del 19/06/2012

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/04/2014

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 24/04/2015

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 08/04/2016

**Art.1**  
**Oggetto del Regolamento**

Il Presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale sugli immobili nel Comune di Ticineto nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i. e da ogni altra disposizione normativa.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali dettate dalle vigenti leggi disciplinanti l'IMU.

**Art. 2**  
**Riduzioni /Agevolazioni**

Sono da considerarsi adibite ad abitazione principale gli immobili non locati posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto dai seguenti soggetti:

- a) anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o similari a seguito di ricovero permanente;
- b) cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato.

Il Consiglio Comunale, nell'ambito della determinazione delle aliquote IMU, può prevedere un'aliquota ridotta rispetto all'aliquota ordinaria stabilita dal legislatore per le seguenti fattispecie:

1. per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del Testo Unico di cui al DPR n. 917/1986
2. per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sui redditi delle società a tal fine i soggetti passivi devono presentare entro il 31 maggio di ciascun anno dichiarazione attestante l'avvenuta locazione dell'immobile di proprietà.
3. per gli immobili locati. A tal fine i soggetti passivi devono presentare entro il 31 maggio di ciascun anno dichiarazione attestante l'avvenuta locazione dell'immobile di proprietà.

**Art. 3**  
**Immobili inagibili o inabitabili**

Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione prevista dall'art 13, comma 3, lettera b, del D.L. 201/2011 sono considerati inagibili o inabitabili le unità immobiliari che di fatto non utilizzate presentano inidoneità all'uso cui sono destinate, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art 3, comma 1, lettere a) b) del D.P.R. 380/2001.

Il fabbricato dichiarato inagibile non potrà e/o dovrà essere utilizzato per alcuno scopo (ivi compreso il ricovero di scorte vive e/o morte) e che prima di ogni suo utilizzo dovrà essere richiesto apposito certificato di abitabilità/agibilità previsto dalla normativa vigente al momento della richiesta. La proprietà dovrà effettuare tutti gli interventi necessari al fine di salvaguardare la pubblica incolumità.

Lo stato di inabitabilità o di inagibilità deve essere richiesto dal soggetto passivo mediante esibizione di apposita documentazione fotografica ed accertato mediante perizia da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale a carico del proprietario.

Il contribuente può in alternativa presentare dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 su modello predisposto da questo Comune.

Il comune si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate dal contribuente mediante tecnici professionisti all'uopo nominati.

La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione della domanda di richiesta del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale o della presentazione dell'autocertificazione.

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune, con i termini e le modalità di cui all'art. 10 D. Lgs. 504/92, il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità.

In caso di immobile dichiarato inagibile ed accatastato nella categoria F2 la base imponibile è costituita dal valore dell'area la quale è considerata fabbricabile.

#### **Art .4 Aree fabbricabili**

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio tributi, la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio. Tali valori possono essere derogati dall'Ufficio allorquando i valori così determinati risultino inferiori a quelli indicati in atti pubblici o privati.

Tale provvedimento della Giunta, quindi, non assume carattere di limite invalicabile del potere di accertamento e di rettifica dell'ufficio tributi.

Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati dalla Giunta, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

#### **Art. 5**

##### **Potenziamento dell'azione di controllo in materia IMU**

La Giunta Comunale e il Responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo anche attraverso collegamenti con sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

La Giunta Municipale verifica inoltre la potenzialità della struttura organizzativa, dispone compensi incentivanti al personale addetto e le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo e il controllo dell'evasione.

#### **Art. 6**

##### **Accertamento**

Il Comune, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, provvede all'accertamento in rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

Oltre alle sanzioni, al maggior tributo ed agli interessi, quando dovuti, contestualmente agli avvisi di accertamento, vengono addebitate al contribuente le spese sostenute per la notifica di tutti gli atti inerenti.

Non si fa luogo all'emissione di avviso di accertamento o di avviso di liquidazione qualora l'ammontare da versare, comprensivo delle sanzioni e degli interessi, se dovuti, risulti inferiore a euro **50,00**.

Con specifico Regolamento Comunale, il Comune si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1977 n. 218.

La Giunta Comunale, verificata la potenzialità della struttura organizzativa all'uopo preposta, può annualmente deliberare, entro i termini di legge fissati per l'approvazione del bilancio di previsione, gli indirizzi per le azioni di controllo sulle unità immobiliari.

In mancanza dell'adozione della deliberazione in argomento, l'Ufficio Tributi procederà alle verifiche, nei termini fissati dalla legge e dal presente Regolamento, secondo la potenzialità della struttura organizzativa all'uopo preposta.

## **Art. 7** **Rimborsi**

Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Il contribuente può richiedere, in sede di presentazione dell'istanza di rimborso relativa ai tributi locali, che le somme a credito possano essere compensate con quelle dovute al Comune sempre per lo stesso tributo.

Nell'istanza di rimborso il contribuente dovrà indicare l'annualità su cui intende effettuare la compensazione.

Qualora venga riconosciuto il diritto al rimborso, e quindi il credito del contribuente sia certo, l'ufficio che emette il provvedimento di rimborso autorizza, sempre nel medesimo provvedimento, la compensazione.

## **Art. 8** **Responsabile del Servizio**

Spettano al Responsabile del Servizio, designato con atto dell'Organo Competente, tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

## **Art. 9** **Riscossione Coattiva**

Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

**Art. 10**  
**Sanzioni e Interessi**

*In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta dovuta si applicano le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e s.m.i..*

*In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 100% del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00 come previsto dall'articolo 1, comma 696, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.*

*In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 come previsto dall'articolo 1, comma 697, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.*

*In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'art. 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, si applica la sanzione di € 100,00 come previsto all'articolo 1, comma 698 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.*

*Le sanzioni di cui sopra sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.*

La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

La misura annua degli interessi è determinata dal Comune sulla base del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, ma a condizione che il maggior versamento non sia dovuto ad errore materiale del contribuente non ravvisabile dal Comune, poiché in tale ipotesi gli interessi sul credito sono calcolati dalla data della domanda.

**Art. 11**  
**Contenzioso**

Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al *decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546*

**Art. 11bis**  
**Diritto di interpello**

I contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo

all'adempimento di obbligazioni tributarie, possono interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi siano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e/o sulla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime.

Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

Il Comune risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.

Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte del Comune, della soluzione prospettata dal contribuente.

Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).

La presentazione delle istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

### **Art. 11ter Dilazione del pagamento**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la dilazione tributo dovuto nell'anno di competenza.
2. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune. La polizza fideiussoria deve essere rilasciata da prima compagnia accettata dal Comune.
3. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di

sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo. 4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza entro e non oltre i termini stabiliti per il versamento della rata di acconto ovvero prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi di accertamento e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

4. In caso di mancato pagamento di una rata:
  - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
  - c. l'importo non può più essere rateizzato;
  - d. le sanzioni sono applicate per intero.

**Art. 12**  
**Entrata in Vigore**

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2016.